



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

N. 2682/2025 V.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lina Tosi	Presidente
dott.ssa Maddalena Bassi	Giudice
dott. Fabio Doro	Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al **N. 2682/2025 V.G.** promossa con ricorso *ex art.* 2409 c.c. depositato in data 13.6.2025 da:

Parte_1 (c.f. C.F._1), rappresentata e difesa dall'avv. SAVOCA ALESSANDRA

ricorrente,

contro

Controparte_1 (c.f. P.IVA_1), in persona del curatore speciale avv.

Controparte_2, in proprio *ex art.* 86 c.p.c.,

CP_3 (c.f. C.F._2), rappresentato e difeso dall'avv. TOSO MARCO e dall'avv. CERVETTI ALESSIO,

resistenti,

in punto: controllo del Tribunale ex art. 2409 c.c.

MOTIVI

Il presente procedimento ha ad oggetto una denuncia *ex art.* 2409 c.c. presentata da [...]

Parte_1, socia al 50% della società Controparte_1 (di seguito: Controparte_1).

L'altra socia al 50% è Persona_1 cognata della ricorrente, mentre amministratore

unico della società è CP_3 , fratello di Parte_1 e marito della Per_1

La ricorrente ha denunciato una serie di asserite irregolarità gestorie, che verranno di seguito passate analiticamente in rassegna, chiedendo che questo Tribunale ordini l'ispezione e disponga gli opportuni provvedimenti provvisori, convocando l'assemblea ed eventualmente revocando l'amministratore e nominando un amministratore giudiziario.

CP_3 si è costituito in giudizio eccependo la sussistenza di una clausola compromissoria nonché l'inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti della residualità e dell'attualità e l'infondatezza delle doglianze prospettate da Parte_1 , concludendo per il rigetto delle istanze della ricorrente.

Controparte_1 si è costituita in giudizio in persona del curatore speciale, prospettando per alcune delle censure la mancanza dei requisiti della residualità e/o dell'attualità e rimettendosi al prudente apprezzamento di questo Tribunale in relazione al profilo con il quale la ricorrente ha denunciato la mancata approvazione di alcuni bilanci di esercizio.

Sull'eccezione di incompetenza per sussistenza di clausola compromissoria

CP_4 eccepisce che questo Tribunale sarebbe incompetente a pronunciarsi sul ricorso *ex art. 2409 c.c.* in ragione della clausola compromissoria prevista dall'art. 26 dello statuto.

L'eccezione è infondata.

Come noto, non possono essere devolute alla cognizione degli arbitri le controversie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili, e le denunce *ex art. 2409 c.c.* devono ritenersi rientranti in questa tipologia di procedimenti, poiché il controllo del Tribunale è uno strumento che tutela l'interesse pubblico all'ordinato svolgimento dei traffici commerciali, senz'altro pregiudicato laddove si sia al cospetto di irregolarità gestorie in società nelle quali i soci rispondono limitatamente alla quota di capitale conferita.

Sotto altro profilo, non è condivisibile l'assunto di CP_4 secondo cui il procedimento *ex art. 2409 c.c.* sarebbe assimilabile ai procedimenti cautelari, con conseguente sussistenza della competenza arbitrale alla luce di quanto previsto dall'art. 818 c.p.c., così come riformato dal D. Lgs. n. 149/2022.

L'art. 2409 c.c., infatti, è un procedimento di volontaria giurisdizione, che ha autonomi presupposti di ammissibilità e fondatezza, diversi dai requisiti tipici dei procedimenti cautelari, ossia il *fumus boni juris* e il *periculum in mora*.

Ad ogni buon conto, anche volendo accedere alla tesi di CP_4 circa l'assimilabilità della denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. ai procedimenti cautelari deve osservarsi che questo Tribunale sarebbe comunque competente, poiché la nuova formulazione dell'art. 818 c.p.c.:

- attribuisce la competenza cautelare agli arbitri soltanto laddove ciò sia previsto dalle parti, e ciò non emerge dalla lettura dell'art. 26 dello Statuto di Luna Immobiliare, che nulla dispone in merito alla competenza degli arbitri a provvedere in via d'urgenza;
- fa comunque salva la competenza del giudice ordinario "*prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale*" e nella fattispecie in esame non consta che il collegio arbitrale fosse già stato costituito al momento dell'introduzione del procedimento.

Sui presupposti della denuncia ex art. 2409 c.c.

In punto di diritto, va premesso che l'art. 2409 c.c. prevede che i soci, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione possano rivolgersi al Tribunale laddove vi sia il "*fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate*" al fine di denunciare tali fatti e ottenere un intervento del Tribunale volto a ripristinare la corretta gestione.

Tale potere nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale del rischio spetta anche al P.M.

L'art. 379, comma 2, del D. Lgs. n. 14/2019 ha introdotto nell'art. 2477 c.c. l'ultimo comma, il quale espressamente prevede che l'art. 2409 c.c. si applichi anche alle s.r.l., e anche se esse sono prive dell'organo di controllo.

Secondo l'orientamento assolutamente prevalente il rimedio previsto dall'art. 2409 c.c. riveste natura residuale, nel senso che non può essere proposto laddove i provvedimenti richiesti possano essere ottenuti con altre misure previste dall'ordinamento (cfr. Trib. Venezia, decr. 6

febbraio 2019).

Quanto ai presupposti per l'attivazione del rimedio, l'art. 2409 c.c. fa anzitutto riferimento alla sussistenza di un "*fondato sospetto*" di commissione di irregolarità da parte degli amministratori: ne consegue che non è necessaria una prova rigorosa della sussistenza delle problematiche denunciate nella loro materialità, ma è sufficiente l'allegazione e la dimostrazione dell'esistenza di indizi oggettivi che rendano verosimile la denuncia e che vadano al di là del mero sospetto; va, pertanto, escluso che il Tribunale possa giudicare e assumere provvedimenti sulla base di mere supposizioni e/o su rilievi critici totalmente indimostrati.

In secondo luogo, le condotte denunciate devono essere delle "*irregolarità*", ossia azioni o omissioni degli amministratori che comportino una violazione delle norme civili, penali, tributarie o amministrative o dello statuto o comunque delle regole di prudenza, diligenza o di corretta amministrazione e conservazione del patrimonio sociale.

Non è pertanto denunciabile e non è nemmeno sindacabile la mera inopportunità delle scelte dell'amministratore (c.d. *business judgement rule*), a meno che non si sia al cospetto di operazioni manifestamente illogiche, irragionevoli o imprudenti oppure compiute in conflitto di interessi.

In terzo luogo, le irregolarità denunciate devono essere connotate dal requisito della "*gravità*", nel senso che devono essere di consistenza tale da comportare la violazione dei principi cardine della struttura organizzativa della società o da far emergere l'esistenza di una gestione complessivamente anomala e caratterizzata dal perseguimento di interessi extrasociali incompatibili con l'interesse della società amministrata.

In altri termini, è necessario che le irregolarità presentino una certa diffusione e/o consistenza e che si proceda svolgendo un giudizio globale in relazione all'intera attività della società e alle condotte complessivamente e quantitativamente emerse, essendo, per converso, solitamente privo di rilievo il singolo inadempimento, che – in ossequio al principio di residualità sopra richiamato – dovrà e potrà essere oggetto di diversi rimedi, come la revoca dell'amministratore, anche con procedimento cautelare, o l'azione di responsabilità nei suoi

confronti.

Si tende ad escludere, inoltre, la rilevanza della violazione delle norme volte a regolare il funzionamento ordinario o straordinario della società, da un lato perché l'inosservanza di tali norme potrà e dovrà essere censurata con i rimedi previsti dall'ordinamento (come ad es. l'impugnazione della deliberazione) e dall'altro perché comunque – salvo casi particolari – tale tipologia di irregolarità non appare idonea a pregiudicare le ragioni della società; nondimeno, la violazione di tali norme potrebbe assumere una certa valenza laddove sia talmente ripetuta nel tempo da potersi ritenere abituale e quindi sia tale da creare una perdurante anomalia nel sistema di gestione.

In quarto luogo, la giurisprudenza e la dottrina prevalente richiedono che l'irregolarità oltre ad essere grave sia anche “*attuale*” al momento dell'intervento del Tribunale, escludendo quindi che quest'ultimo possa intervenire laddove i comportamenti, per quanto consistenti in violazioni anche gravi, abbiano comunque esaurito i loro effetti; a maggior ragione tali condotte non potranno nemmeno essere oggetto di denuncia *ex art. 2409 c.c.*

In tale eventualità, infatti, l'intervento del Tribunale non è più necessario o utile giacché non vi è alcun assetto amministrativo da ripristinare, ma soltanto un danno che potrà essere oggetto di un'azione di responsabilità; diversamente opinando, la *ratio* dell'art. 2409 c.c. verrebbe frustrata, giacché l'istituto appena richiamato non ha una finalità sanzionatoria ma meramente ripristinatoria della regolarità della gestione e, a ben vedere, si pone come preventivo rispetto all'esercizio dell'azione di responsabilità.

In quinto luogo l'irregolarità deve essere tale da poter arrecare danno alla società: non è dunque necessario che dalla stessa sia derivato un pregiudizio all'interesse sociale, essendo sufficiente anche il mero pericolo di danno futuro al medesimo.

Rientreranno nell'ambito di applicazione dell'art. 2409 c.c., dunque, quelle irregolarità che siano idonee a cagionare un danno al patrimonio sociale, facendo diminuire l'attivo o aumentare il passivo, e quindi anche a pregiudicare gli interessi dei soci e dei creditori sociali. Va, per converso, esclusa la rilevanza di eventuali profili di danno esclusivamente alla sfera giuridica dei singoli soci o dei creditori sociali o di altri terzi, proprio perché il danno deve

essere agli interessi della società.

Sulla mancata completa consegna della documentazione sociale

La ricorrente lamenta che CP_4 non le avrebbe completamente consegnato tutta la documentazione sociale che essa aveva richiesto con plurime istanze *ex art.* 2476, secondo comma, c.c.

La censura non merita accoglimento, in quanto difettano i requisiti dell'attualità e della residualità: l'asserita inottemperanza, infatti, riguarda richieste di ispezione formulate da due a quattro anni prima la presentazione del ricorso *ex art.* 2409 c.c. e, comunque, è condotta a cui il socio può ovviare proponendo un ricorso *ex art.* 700 c.p.c.

In ogni caso, si tratta di una condotta che non lede l'interesse della società, ma del singolo socio e non vi è neppure alcuna certezza in merito all'effettiva sussistenza di un inadempimento da parte di CP_4

Sull'effettuazione da parte di CP_4 di spese in assenza di giustificativi e per scopi personali

CP_5 lamenta, in secondo luogo, che:

- l'amministratore tra il 2018 e il 2021 avrebbe effettuato spese per complessivi € 166.251,17, senza fornire alcun giustificativo e apparentemente riconducibili a spese personali di CP_4 [...] verso altre società, anche estere, a lui riconducibili;
- dagli estratti conto della carta di credito collegata al conto corrente societario emergerebbero nel periodo intercorrente tra dicembre 2022 e luglio 2023 delle spese non giustificabili e apparentemente estranee alla gestione societaria.

La censura non merita accoglimento, poiché difettano i requisiti dell'attualità e della residualità, trattandosi di condotte che – anche laddove sussistenti – hanno esaurito i loro effetti e suscettibili, al più, di essere stigmatizzate con un'azione sociale di responsabilità per ottenere il risarcimento del danno consistente nelle somme asseritamente distratte dalle casse sociali.

Per quanto concerne le spese evidenziate negli estratti conto dimessi all'udienza di comparizione delle parti, è inoltre da osservare che si tratta di somme modeste e che la ricorrente non ha offerto alcun elemento da cui desumere la natura distrattiva di tali esborsi. Difettano, dunque, sia il requisito della “gravità” della violazione, sia la “fondatezza” che deve assistere il sospetto di irregolarità.

Sulle operazioni immobiliari

La ricorrente espone, in terzo luogo, che:

- nel 2022 CP_4 ha venduto due unità immobiliari di proprietà di Controparte_1 e nello specifico:
 - a) in data 20.6.2022 l'unità immobiliare ad uso negozio facente parte di un fabbricato sito in Venezia, Sestiere Cannaregio, n. 6423/A, censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 12, mapp. 4109, sub. 1, per l'importo di € 340.000,00;
 - b) in data 16.12.2022 l'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Venezia, Sestiere Cannaregio, n. 6409, costituita da un appartamento al piano primo con ingresso, ripostiglio e centrale termica al piano terra e censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 12, mapp. 4104, sub. 8, per l'importo di € 640.000,00;
- l'amministratore avrebbe stipulato tali contratti di compravendita senza informare preventivamente i soci, giustificando tali operazioni soltanto *ex post* e sulla base dell'asserita situazione debitoria della società, ma senza fornire alcuna prova dell'esposizione di [...]
CP_1
- nondimeno, le modalità di pagamento del prezzo convenute da CP_4 nella compravendita del 20.6.2022 sarebbero in contraddizione con l'asserita consistenza dell'esposizione debitoria della società, giacché nel contratto si legge che quasi tutto il prezzo (€ 283.500,00) dovrebbe essere versato entro il 4.6.2032, peraltro senza alcuna specificazione delle modalità e dei termini intermedi di pagamento;
- in quest'ottica, l'amministratore ben avrebbe potuto continuare a locare gli immobili ad uso turistico o ad uso abitativo anziché procedere alla dismissione del patrimonio

immobiliare;

- in data 16.2.2023 **CP_4** ha acquistato per conto di **Controparte_1** senza previa informativa ai soci, un immobile di categoria C/2, situato in Venezia, alla via Gatta, n. 112, facendo permanere un'ipoteca sullo stesso;
- l'immobile di cui al punto precedente è stato acquistato dalla società Ge. **CP_6** la quale, alla data della compravendita, era interamente partecipata dalla società di diritto sloveno **Controparte_7** amministrata da **CP_4** e partecipata dalla **Per_1**
- tale operazione era in aperta contraddizione con l'asserita importanza dell'esposizione debitoria di **Controparte_1**
- in data 3.2.2024 l'amministratore ha alienato un'altra unità immobiliare della società facente parte del fabbricato sito in Comune di Venezia, Sestiere Cannaregio, n. 6409, censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 12, mapp. 4104, sub. 12, per l'importo di € 380.000,00;
- all'assemblea del 19.4.2024 **CP_4** non ha fornito alcuna spiegazione relativamente a tale operazione, riservandosi di dare una risposta e di consegnare la documentazione richiesta;
- in data 27.11.2024 l'amministratore, sempre senza alcuna preventiva informazione ai soci e senza alcuna spiegazione, ha venduto un'altra unità immobiliare di **Controparte_1** ubicata al piano terra di un fabbricato sito in Venezia, Sestiere Cannaregio, n. 6424, censita al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 12, mapp. 4104, sub. 13.

La censura non merita accoglimento poiché:

- quantomeno con riguardo alle operazioni risalenti al 2022 e al 2023 difetta il requisito dell'attualità;
- la compravendita di immobili rientra nell'oggetto sociale di **Controparte_1**
- **CP_4** ha fornito sufficienti elementi a comprova della situazione debitoria della società, nonché del fatto che le operazioni di compravendita sono state precedute da perizie di stima e che a seguito di tali operazioni l'esposizione bancaria di **Controparte_1** è stata alleggerita (cfr. docc. nn. 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 e 19 **CP_4** ;

- la ricorrente non contesta l'incongruità dei prezzi di compravendita;
- l'opportunità o meno di procedere a tali operazioni è aspetto che rientra nella *business judgement rule* e che dunque non è sindacabile;
- se è vero che nella compravendita stipulata in data 16.12.2022 l'incasso di parte del corrispettivo è differita al 2032 è altresì vero che l'amministratore ha operato in modo tale da garantire la posizione della società, prevedendo la costituzione di un'ipoteca in favore di quest'ultima a garanzia del pagamento della somma in questione (cfr. doc. n. 16 ricorrente, pag. 3).

Sull'acquisto delle quote della società 9 Sails d.o.o., izdelava in prodaja jader ter druge opreme e sul finanziamento soci erogato alla medesima

CP_5 in quarto luogo, espone che l'amministratore avrebbe acquistato per conto di [...] **CP_1** quote sociali di una società slovena denominata 9 Sails d.o.o. izdelava in prodaja jader ter druge (di seguito: 9 Sails), di cui **CP_4** è amministratore.

Aggiunge che **Controparte_1** avrebbe erogato a 9 Sails tra ottobre e dicembre 2024 dei finanziamenti soci per un importo complessivo di € 280.000,00.

La censura non è meritevole di accoglimento, poiché:

- difetta il requisito dell'attualità, trattandosi di condotte che hanno esaurito i loro effetti e che, laddove ne sia ravvisata la dannosità per **Controparte_1** potranno essere stigmatizzate con l'esercizio di un'azione di responsabilità;
- l'acquisto di partecipazioni in altre società rientra nell'oggetto sociale di **Controparte_1**
- è generica, poiché la ricorrente si limita a dare atto dell'esistenza di tali operazioni, senza specificare le ragioni perché dall'acquisto delle partecipazioni e dal finanziamento potrebbe derivare un pericolo di danno per la società;
- ad ogni buon conto si tratta, ancora una volta, di scelte gestorie insindacabili per il principio della *business judgement rule* e Pitter N. non specifica quali sarebbero i profili di manifesta irragionevolezza delle operazioni in questione, che – comunque – possono allo stato escludersi alla luce delle giustificazioni esposte da **CP_4** alle pagg. 13 e 14 della

memoria di costituzione (diversificazione degli investimenti, buone *performance* e patrimonializzazione di 9 Sails, valore attuale e prospettico dell'imbarcazione posseduta dalla società slovena) e dei docc. nn. 9, 27, 28 e 29 da lui prodotti.

Sulla mancata approvazione dei bilanci

La ricorrente, infine, lamenta che l'amministratore, con le sue condotte, avrebbe reso impossibile l'approvazione dei bilanci, tenuto che:

- **CP_4** non avrebbe fornito la documentazione necessaria alla verifica della corretta tenuta della contabilità e alla correttezza delle operazioni poste in essere;
- l'amministratore, pur avendo convocato l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31.12.2024, non le avrebbe consentito di visionare la documentazione contabile e fiscale a sostegno dei dati riportati nello stesso e non avrebbe provveduto a depositare il progetto di bilancio presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Il curatore speciale di **Controparte_1** ha dato atto che risulterebbero depositati al registro delle imprese i bilanci fino al 2019, nonché quelli non approvati del 2020, del 2021 e del 2024 e di non aver potuto appurare se i bilanci degli esercizi dal 2020 al 2023 siano stati sottoposti all'approvazione dei soci.

Ciò premesso, la censura è infondata, giacché:

- la violazione delle norme sul procedimento di approvazione del bilancio e sulla mancata consegna della documentazione necessaria per verificarne i dati sono problematiche che possono essere oggetto di specifici rimedi, quale l'impugnazione della delibera assembleare e il ricorso *ex art.* 700 c.p.c. per la consegna della relativa documentazione, per cui difetta il requisito della residualità;
- Pitter **Cont** a depositato in giudizio *sub* doc. n. 30 i verbali delle assemblee in cui si è discusso dell'approvazione dei bilanci 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, da cui emerge che gli stessi non sono stati approvati a causa della conflittualità esistente tra i soci;
- i bilanci di esercizio, dunque, sono stati sottoposti all'assemblea e l'Amministratore non è responsabile della loro mancata approvazione da parte dei soci;

- la ricorrente non ha specificamente allegato né comprovato alcun elemento da cui desumere che le risultanze dei bilanci di esercizio siano inattendibili, cosicché non ricorrono nemmeno i presupposti per disporre ispezione.

Conclusioni e spese

Alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso va respinto.

CP_5 siccome soccombente, va condannata a rifondere ai due resistenti le spese di lite, che si liquidano facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità media, moderando i valori medi tabellari in considerazione dell'esaurimento dell'attività difensiva in un'unica udienza e della natura documentale della causa ed escludendo la fase istruttoria in quanto assente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna **Parte_1** a rifondere a **CP_3** e a **Controparte_1** le spese di lite che si liquidano per ciascuno dei resistenti in € 4.000,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge.

Si comunichi.

Venezia, 2 ottobre 2025

Il Presidente

dott.ssa Lina Tosi